

N. R.G. /2025



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

SEZ. SPECIALIZZATA DIRITTO SOCIETARIO-TRIBUNALE IMPRESE CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Michele Guernelli	presidente
dott. Antonio Costanzo	giudice
dott. Vittorio Serra	giudice relatore

all'esito dell'udienza del 23/07/2025

nel procedimento ai sensi dell'art. 2417 c.c. iscritto al n. r.g. 2025 promosso da:

ricorrente/i

contro

resistente/i

ha emesso il seguente

DECRETO

1. La ricorrente ha chiesto che fosse nominato “*il rappresentante comune degli obbligazionisti affinché provveda a ritirare i titoli rappresentativi del prestito obbligazionario divenuto di titolarità esclusiva della sig.ra di euro 16.000.000,00 emesso dalla società Sp.A. con atto a rogito del dott. in data 25.10.2016 rep. 69.624, racc. 26.849, a dare esecuzione alle delibere assunte in sede di assemblea degli obbligazionisti e a tutelare gli interessi comuni di questi ultimi nei rapporti con la società ai sensi dell'art. 2418 c.c.*”.

La ricorrente ha allegato:

- di essere stata istituita erede universale (insieme alla madre, che però aveva rinunciato all'eredità) del suo defunto padre

Pagina 1

- che suo fratello aveva beneficiato di una serie di legati, aventi a oggetto la quasi totalità del patrimonio ereditario;
- che tra i beni rimasti agli eredi (e quindi in definitiva alla sola) era ricompreso un prestito obbligazionario di € 16.000.000,00 emesso da s.p.a.;
- che divenuto presidente di s.p.a., aveva omesso di consegnare i titoli obbligazionari e di convocare l'assemblea degli obbligazionisti.

2. Si è costituita in giudizio s.p.a..

La società ha chiesto in via principale il rigetto del ricorso e in subordine di “*nominare il rappresentante comune degli obbligazionisti ex art. 2417 c.c., precisando, per quanto occorrer possa, che le funzioni e i compiti dello stesso si limitano a quanto previsto dall'art. 2418 c.c., con espressa esclusione di qualsivoglia diritto in capo allo stesso in relazione a qualsivoglia ulteriore azione che non soddisfi l'interesse comune degli obbligazionisti quale il ritiro dei titoli rappresentativi dei prestiti obbligazionari pari rispettivamente ad Euro 13.500.000,00 ed € 2.500.000*”.

3. Non si è personalmente costituito in giudizio fratello della ricorrente e presidente del c.d.a. di s.p.a..

4. Il ricorso deve essere accolto.

ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario e, a seguito della rinuncia della madre, risulta oggi unica erede di

Non è contestato che nel patrimonio ereditario sia ricompreso il prestito obbligazionario in questione, che non è oggetto di legato.

L'eventuale conflitto tra in ordine alla esatta posizione successoria di quest'ultimo, non ha riflessi negativi sulla legittimazione della ricorrente, che per certo è comunque erede.

Il rappresentante comune è, secondo autorevoli opinioni, un organo necessario ma, anche a volerne escludere la necessarietà, la sua nomina nel caso di specie è opportuna, considerato che per quanto riferito dalla società, rivendica la posizione di coerede, cosa che realizzerebbe una situazione di pluralità di obbligazionisti.

Non vi è dubbio che il rappresentante comune possa e debba esercitare tutti e soli i poteri di cui all'art. 2418 c.c., ma è anche corretto ritenere che tra questi sia ricompreso il potere di chiedere la consegna dei titoli rappresentativi del prestito azionario (che, per quanto riferito dall'amministratore Fontana, in azienda non si trovano), che è certo un aspetto della tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti (siano essi uno o più).

Pagina 2

5. Al decreto deve essere conferita immediata efficacia, affinché si possa sollecitamente provvedere agli interessi degli obbligazionisti.

Le spese vanno poste a carico della società, che ha resistito alla domanda, e si liquidano come in dispositivo.

p.q.m.

- a) nomina rappresentante comune degli obbligazionisti titolari del prestito di € 16.000.000,00 emesso dalla società s.p.a. con atto a rogito del dott. in data 25.10.2016 rep. 69.624, racc. 26.849 il dott. iscritto all'Ordine dei Commercialisti di Parma;
- b) dichiara il presente decreto immediatamente efficace;
- c) dichiara tenuta e condanna s.p.a. al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 196,00 per anticipazioni ed € 2.336,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.

Si comunichi.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 23/07/2025

l'estensore

dott. Vittorio Serra

il presidente
dott. Michele Guernelli